

**M.M. no. 98 concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti.**

Locarno, 25 luglio 2019

Al Consiglio Comunale

**L o c a r n o**

Egregio Signor Presidente, Gentili Signore e Egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una richiesta di aggiornamento del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a seguito delle direttive fornite dalle autorità cantonali posteriormente all'adozione delle modifiche adottate dal Consiglio comunale in data 28 maggio 2018.

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio comunale in data 28 maggio 2018 delle modifiche del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di cui al Messaggio municipale no. 27 del 20 luglio 2017, avente per oggetto in particolare il nuovo sistema di tassazione (tassa sul sacco), si è proceduto all'usuale richiesta di approvazione delle modifiche presso la Sezione degli enti locali. Quest'ultima, con risoluzione del 28 settembre 2018, approvava le modifiche decise dal Consiglio comunale, invitando nello stesso tempo il Comune di Locarno ad adeguare il Regolamento alle osservazioni espresse dall'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati e che qui vengono riprese:

- *Art. 16 cpv. 1: la copertura dei costi deve comprendere tutta la gestione del settore dei rifiuti e non unicamente il servizio di raccolta e di smaltimento. Occorrerà definire chiaramente quanto viene coperto dalla tassa base (v. art. 18a LALPAmb). Si ricorda inoltre che tale copertura deve essere mediamente del 100%;*
- *Art. 16 cpv. 1 lett. b: sostituire "rifiuti verdi" con "scarti vegetali";*
- *Art. 16a cpv. 1 lett. b: la tassa base per le residenze secondarie va di principio parificata a quella per un'economia domestica tipo;*
- *Art. 16a cpv. 2: specificare meglio;*
- *Art. 16b: sostituire "rifiuti verdi" con "scarti vegetali".*

Se da un lato tali osservazioni erano per lo più finalizzate a un'ottimizzazione della nostra regolamentazione, d'altro lato contenevano l'esplicito invito a correggere la normativa comunale al fine di parificare la tassa base per le residenze secondarie a quella di un'economia domestica tipo (Art. 16a cpv. 1 lett. b).

Si ravvisava, secondo l'attuale legislazione federale e cantonale, una disparità di trattamento tra le economie domestiche dei domiciliati (e dimoranti) e le residenze secondarie, che sarebbero chiamate a pagare una tassa superiore rispetto a quelle di un'economia domestica.

Ricordiamo che il precedente Messaggio municipale no. 27 aveva giustificato la differenziazione della tassa base per le residenze secondarie nei seguenti termini:

*"La tassa base minima per le residenze secondarie si fonda sul numero dei locali che compongono l'unità abitativa. Va detto che nel testo legislativo cantonale non ci sono riferimenti espliciti alla categoria delle residenze secondarie, ma a nostro avviso questa differenziazione va mantenuta, come del resto avviene anche in altri Comuni della regione (ad*

*esempio Losone). Anche in questo caso vanno considerate le specificità locali, in particolare a Locarno dove vi è un numero importante di residenze secondarie”.*

In effetti, è dopo l’adozione delle modifiche al Regolamento avvenuta il 28 maggio 2018 che meglio sono stati chiariti e ricordati, anche grazie all’autorità cantonale, i principi e i limiti legislativi applicabili (vedi allegate la Circolare SEL no. 4 del 21 giugno 2018 inoltrata a tutti i Municipi del Cantone Ticino e la Comunicazione SEL del 30 aprile 2019).

Considerate le direttive nel frattempo emanate dalle autorità cantonali, è ora ineluttabile procedere alla modifica della regolamentazione comunale, in particolare quella riguardante la tassazione per le residenze secondarie.

In allegato trovate pertanto il testo dell’attuale Regolamento con evidenziate le modifiche suggerite dall’autorità cantonale.

Come esposto, l’unica rilevante modifica riguarda la parificazione della tassa per le abitazioni secondarie a quella delle economie domestiche dei domiciliati e dimoranti (ora art. 16a cpv. 2 lett. b), mentre altre due modifiche sono di minore entità, trattandosi la prima di un miglioramento nella specificazione della tassa base per gli utenti di Cardada-Colmanicchio (art. 16a cpv. 3), mentre la seconda riguarda la modalità di smaltimento degli ingombranti per quantitativi superiori ai 3 metri cubi (vedi art 16c cpv. 2).

Si procede pure a correggere un errore di trascrizione di un dato all’articolo 16b del Regolamento (il primo contenitore per gli scarti vegetali non è un sacco da 60 litri ma un sacco da 110 litri) e a meglio specificare all’art. 16c cpv. 1 le tasse applicabili agli ingombranti.

Per il resto si propone anche di aggiornare il regolamento con la terminologia oggi giorno utilizzata nell’ambito della gestione dei rifiuti (vedi titolo del Regolamento, art. 1 cpv. 1, art 2. cpv. 1, art. 16 cpv. 1 lett. b, art. 16a cpv. 1 e 2(nuovi), art. 16b).

Per questi motivi, vi invitiamo a risolvere:

**Sono approvate le modifiche al titolo e agli artt. 1 cpv. 1, 2 cpv. 1, 16 cpv. 1 lett. b, 16a cpv. 1, 2 e 3, 16b e 16c cpv. 1 e 2 del Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.**

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegati:

- Confronto normativo con le modifiche al regolamento;
- Circolare SEL no. 4 del 21 giugno 2018;
- Comunicazione SEL del 30 aprile 2019.

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alle Commissioni della legislazione e della gestione.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ~~PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI~~**

(del 17 giugno 1991)

## **Il Consiglio Comunale di Locarno**

### **Richiamati**

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- la Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (LAOESA) del 20 settembre 2010;
- il Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- le Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

**decreta:**

## **TITOLO PRIMO** **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Scopo**

<sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina la gestione stabilisce i principi, le condizioni e le modalità della raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno nonché il relativo finanziamento.

<sup>2</sup>Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le tasse di utilizzazione.

### **Art. 2**

#### **Principi**

<sup>1</sup>Il Comune organizza provvede alla gestione dei rifiuti per tutto il suo territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

<sup>2</sup>Il Comune promuove la gestione economica e ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Obbligatorietà**

<sup>1</sup>La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup>In casi eccezionali il Municipio può dispensare dall'obbligo suddetto il richiedente che provvede con mezzi propri alla raccolta e alla consegna per il riciclaggio o al centro di smaltimento nel rispetto delle norme in materia. La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base.<sup>7</sup>

### **Art. 4<sup>6</sup>**

#### **Rifiuti esclusi**

<sup>1</sup>Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (ed in particolare quelli che non sono ammessi agli impianti di smaltimento) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;

- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme e gli pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni galvanici, di zincatura e di sviluppo fotografico;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse e i cadaveri di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio o al neon;
- r) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- t) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- w) le carcasse e i rottami di autoveicoli che devono essere consegnati in centri di smaltimento autorizzati;
- x) altri materiali esclusi in base a specifiche norme federali e cantonali;
- y) scarti edili e di cantiere.

Lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici avviene gratuitamente tramite consegna presso tutti i punti di vendita o presso i centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO.

<sup>2</sup>Per i rifiuti ingombranti fa stato l'art.8.

<sup>3</sup>E' vietato eliminare i rifiuti di cui al cpv. 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi tramite il servizio di raccolta.

#### **Art. 5<sup>4</sup>**

##### **Eliminazione dei rifiuti esclusi**

<sup>1</sup>I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a sue spese conformemente alle disposizioni di legge vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali, comunali e consortili.

<sup>2</sup>Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche secondo le indicazioni che saranno impartite di volta in volta.

<sup>3</sup>L'accensione di fuochi all'aperto al di sotto dei 600 m è vietata.  
Per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola possono essere concesse eccezioni. In questi casi deve essere chiesta l'autorizzazione al Municipio.

<sup>4</sup>Al di sopra dei 600 m ad eccezione delle zone edificabili, e previa autorizzazione del Municipio, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto e provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati all'aperto solo se generano poco fumo.

## **TITOLO SECONDO** **SERVIZI DI RACCOLTA**

### **Art. 6<sup>6</sup>** **Generi di raccolta**

<sup>1</sup>I servizi comunali di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente, sono i seguenti:

- a) raccolta normale dei rifiuti (RSU);
- b) ingombranti combustibili non riciclabili;
- c) carta e cartone;
- d) vetro;
- e) ferro minuto, latta ed alluminio;
- f) ingombranti metallici;
- g) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- h) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno.
- i) scarti vegetali.

I servizi comunali possono inoltre comprendere la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

- tessili e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti speciali come tubi fluorescenti;
- rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

<sup>2</sup>I servizi comunali di raccolta sono riservati alle persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Comune, alle abitazioni di vacanza e alle attività economiche e produttive.

<sup>3</sup>E' vietato a persone o a enti non ammessi secondo il cpv. 2 consegnare (anche nei punti centralizzati di raccolta differenziata), abbandonare o scaricare qualsiasi genere di rifiuto su tutto il territorio giurisdizionale.

<sup>4</sup>Nei giorni di sabato e di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali la raccolta non ha luogo, salvo diversa disposizione del Municipio.

### **Art. 7<sup>6</sup>** **Raccolta normale**

<sup>1</sup>Il servizio di raccolta normale (RSU) comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività economiche, produttive e sociali. Sono pure ammessi i residui di scopatura e di pulizia -nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

<sup>2</sup>Sono oggetto della raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ammessi secondo l'art. 12, ad eccezione dei rifiuti speciali esclusi dal servizio secondo l'art. 4 o di quelli oggetto di raccolta differenziata secondo l'art. 9.

<sup>3</sup>I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità di consegna fissate o contenenti rifiuti non ammessi non sono prelevati dagli addetti al servizio.

#### **Art. 8<sup>6</sup>** **Raccolta dei rifiuti ingombranti**

<sup>1</sup>I rifiuti ingombranti devono essere consegnati negli appositi centri di raccolta. Per quantitativi superiori a 1 metro cubo circa, l'addetto al servizio può indirizzare l'utente direttamente al centro di raccolta e smaltimento designato dall'ACR.

<sup>2</sup>Sono in ogni caso esclusi i rifiuti provenienti da demolizioni o da altri lavori edili, se non in piccole quantità e unicamente da parte di persone fisiche domiciliate.

<sup>3</sup>A giudizio del Municipio, che emana tempestivi avvisi, possono essere effettuate raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti.

#### **Art. 9** **Raccolte differenziate**

<sup>1</sup>Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti ricuperabili, quali il vetro, la carta, i metalli, le batterie, gli oli, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

<sup>2</sup>Il Municipio può concludere contratti con aziende private.

<sup>3</sup>E' vietato eliminare i rifiuti ricuperabili secondo il cpv. 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

#### **Art. 9 bis<sup>7</sup>** **Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico**

<sup>1</sup> Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto all'articolo 9.

<sup>2</sup> La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati o recuperati a regola d'arte.

#### **Art. 10** **Raccolta degli scarti vegetali**

Il Municipio organizza la raccolta degli scarti vegetali non direttamente compostati dai privati ad esclusione degli scarti di cucina di ogni genere.

### **TITOLO TERZO** **NORME PER LA CONSEGNA DEI RIFIUTI**

#### **Art. 11<sup>6</sup>** **Principi generali**

<sup>1</sup>Il deposito e la consegna di ogni tipo e genere di rifiuti non deve portare pregiudizio all'ambiente, all'igiene e al decoro pubblici e deve essere effettuato conformemente alle norme seguenti.

<sup>2</sup>Sull'intero territorio giurisdizionale è vietata la pratica dell'abbandono sconsiderato di rifiuti (littering) quali ad esempio prodotti alimentari e i relativi imballaggi, imballaggi di bevande, sigarette e i relativi imballaggi, giornali, volantini ecc. su suolo pubblico quali strade, piazze, parchi, giardini, rive dei fiumi e dei laghi ecc.

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dall'art. 18.

#### **Art. 11a<sup>6</sup>** **Consegna dei rifiuti**

<sup>1</sup>La consegna dei rifiuti per la raccolta normale deve essere fatta negli appositi imballaggi e contenitori definiti agli art. 12 e 13.

<sup>2</sup>I contenitori devono essere posti nei luoghi di raccolta, nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio al massimo però nelle due ore precedenti il passaggio dell'autoveicolo; essi devono essere tolti immediatamente dopo la vuotatura e non possono in alcun caso rimanere sul suolo pubblico durante la notte.

<sup>3</sup>Gli imballaggi devono obbligatoriamente essere depositati negli appositi contenitori e non possono più essere lasciati, soli o in mucchio, sul suolo pubblico in qualunque momento.

#### **Art. 12<sup>6</sup>** **Imballaggi per i rifiuti**

<sup>1</sup>I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del Comune di Locarno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.<sup>7</sup>

<sup>2</sup>Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di carta e di plastica e ogni altro tipo di imballaggio.

#### **Art. 13<sup>6</sup>** **Contenitori**

<sup>1</sup>Per la raccolta normale dei rifiuti (RSU) vengono impiegati i contenitori interrati fino alla capacità di 5 mc, con il sistema di vuotatura tramite gru definito dal Municipio.



I rifiuti depositati nei contenitori devono comunque essere contenuti negli imballaggi previsti dall'art. 12.

Per la raccolta degli scarti vegetali possono pure essere impiegati gli appositi contenitori "verdi" purché normalizzati con il sistema di vuotatura definito dal Municipio.

<sup>2</sup>La posa dei contenitori interrati è sottoposta all'inoltro della domanda di costruzione.

<sup>3</sup>La posa del contenitore interrato è obbligatorio per case a partire da 15 appartamenti. Deroghe possono essere concesse dal Municipio quando esse risultano necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico, accessibilità per la raccolta, ecc.. È ammessa la posa di un contenitore interrato per più edifici, rispettivamente è autorizzato l'impiego di contenitori ubicati su suolo pubblico, ritenuto un contributo ai costi dell'investimento effettuato.

<sup>4</sup>Nel caso di edifici con meno di 15 appartamenti i rifiuti devono essere depositati nei punti di raccolta appositamente istituiti.

#### **Art. 14** **Consegna degli scarti vegetali**

Gli scarti vegetali, ad esclusione di quelli provenienti dalle zone agricole che sono esclusi dalla raccolta, devono essere depositi negli appositi contenitori oppure imballati in sacchi di carta appositamente previsti per questo genere di raccolta.

E' pure ammessa la loro consegna in fascine.

#### **Art. 15** **Acquisto e manutenzione contenitori**

<sup>1</sup>L'acquisto, il mantenimento e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle imprese.

<sup>2</sup>Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danno ai recipienti.

<sup>3</sup>Iscrizioni o affissioni su contenitori devono essere approvate dal Municipio.

### **TITOLO QUARTO** **TASSE DI UTILIZZAZIONE**

#### **Art. 16<sup>7</sup>** **Prelievo delle tasse**

<sup>1</sup>A copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d'uso:

- a. tassa base;
- b. tassa per ~~i rifiuti verdi~~ gli scarti vegetali;

- c. taxa per gli ingombranti;
- d. taxa sul quantitativo.

<sup>2</sup>L'importo delle singole tasse d'uso è stabilito annualmente dal Municipio, mediante ordinanza, nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme seguenti, tenuto conto dei costi a carico del Comune sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

Il Municipio, disciplina tramite ordinanza, il condono in tutto o in parte della taxa base o la concessione di altre facilitazioni nel caso di famiglie numerose con figli piccoli o con persone incontinenti, rispettivamente nel caso di persone in stato di bisogno.

<sup>3</sup>Il debitore delle tasse d'uso annuali è il singolo utente e cioè l'economia domestica (domiciliata o dimorante) e/o il titolare dell'attività economica. Per le residenze secondarie (usufruite dal proprietario oppure locate a terzi) il debitore della taxa è il proprietario.

<sup>4</sup>La taxa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art.li 80 LEF e 28 LALEF.

**Art. 16a<sup>7</sup>**  
**Tassa base**

<sup>1</sup>La taxa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

<sup>12</sup>L'ammontare della taxa base annua è stabilita entro i seguenti limiti: ~~La taxa base è stabilita nel seguente modo:~~

a. Economie domestiche (domiciliate e dimoranti):

|                       |             |             |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Persona sola          | da fr. 40.- | a fr. 80.-  | + IVA |
| Due persone           | da fr. 55.- | a fr. 110.- | + IVA |
| Tre persone           | da fr. 70.- | a fr. 140.- | + IVA |
| Quattro o più persone | da fr. 80.- | a fr. 160.- | + IVA |

b. Appartamenti/unità abitative secondarie:

|                 |                            |                            |       |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| Fino a 2 locali | da fr. <del>90</del> 55.-  | a fr. <del>180</del> 110.- | + IVA |
| Oltre 2 locali  | da fr. <del>120</del> 80.- | a fr. <del>240</del> 160.- | + IVA |

c. Attività economiche e produttive:

|                                                                                                                                                                  |                                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>uffici e studi professionali (comprese amministrazioni pubbliche) negozi e commerci, sulla base della superficie</li></ul> | da fr.1.-/mq a fr.10.-/mq;<br>tassa minima fr. 80.- | + IVA |
| <ul style="list-style-type: none"><li>artigianato, industria e grandi superfici di vendita sulla base della suddivisione in categorie:</li></ul>                 |                                                     |       |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Piccolo (fino a 10 dipendenti)                                                                                                                                                                                                                | da fr. 180.-                           | a fr. 360.-                           | + IVA                   |
| Medio: (fino a 50 dipendenti)                                                                                                                                                                                                                 | da fr. 360.-                           | a fr. 720.-                           | + IVA                   |
| Grande:(oltre 50 dipendenti)                                                                                                                                                                                                                  | da fr. 720.-                           | a fr.1440.-                           | + IVA                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi,pensioni ecc.), ospeda-li, cliniche, mense sulla base della capienza:</li> <li>posti esterni</li> <li>posti interni</li> <li>posti letto/tenda</li> </ul> | da fr. 3.-<br>da fr. 6.-<br>da fr. 9.- | a fr. 6.-<br>a fr. 12.-<br>a fr. 18.- | + IVA<br>+ IVA<br>+ IVA |

<sup>32</sup>Le tasse base per gli utenti di Cardada-Colmanicchio sono maggiorate da un minimo del 30% fino a un massimo del 100% in funzione dei maggiori costi per il trasporto a carico del Comune. ~~aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per il trasporto.~~

### Art. 16b<sup>7</sup>

#### Tassa ~~sui rifiuti verdi~~sugli scarti vegetali

La tassa ~~sui rifiuti verdi~~sugli scarti vegetali (a cui si aggiunge IVA e fascetta/etichetta) è stabilita come segue:

|                                                      |              |            |  |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|--|
| • sacco da <del>60-110</del> l                       | da fr. 0.85  | a fr. 1.70 |  |
| • contenitore da 120 l: fascetta                     | da fr. 1.75  | a fr. 3.50 |  |
| • contenitore da 240 l: fascetta                     | da fr. 3.50  | a fr. 7.-  |  |
| • fascine fino a 25 kg o lunghezza m 1.50: etichetta | da fr. 1.75  | a fr. 3.50 |  |
| • contenitore da 800 l: fascetta                     | da fr. 10.50 | a fr. 21.- |  |

### Art. 16c<sup>7</sup>

#### Tassa sugli ingombranti

<sup>1</sup>La tassa sui rifiuti ingombranti (a cui si aggiunge IVA) è stabilita come segue:

|                                                       |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • piccoli ingombranti (fino a 1 mc):                  | gratuito                                                                            |  |
| • medi ingombranti (da 1 mc fino a 2 mc):             | da fr. <del>—5.-</del> <u>al mc</u><br><del>—</del> <u>a fr. 10.-</u> <u>al mc—</u> |  |
| • grandi ingombranti (da 2 mc <u>a</u> <u>3 mc</u> ): | da fr. <u>10.-</u> <u>al mc</u><br>a fr. <del>20.-</del> <u>al mc—</u>              |  |

<sup>2</sup>Per i quantitativi superiori ai 3 metri cubi gli utenti dovranno rivolgersi al Centro di raccolta e smaltimento designato dall'ARC che provvederà pure alla fatturazione (v. anche art. 8).

### Art. 16d<sup>7</sup>

#### Tassa sul quantitativo

<sup>1</sup>La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

<sup>2</sup>Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali (v. art. 12). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

<sup>3</sup>Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

#### **Art. 17** **Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La decisione sulla tassa di raccolta può essere impugnata con reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Contro la decisione su reclamo del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

### **TITOLO QUINTO** **CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 18** **Infrazioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

<sup>2</sup>L'ammontare della multa va fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

<sup>3</sup>La procedura è disciplinata dagli art. 147 e seguenti LOC.

### **TITOLO SESTO** **NORME ESECUTIVE E FINALI**

#### **Art. 19** **Provvedimenti e misure d'esecuzione**

<sup>1</sup>Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;

<sup>2</sup>Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

<sup>3</sup>Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

**Art. 20<sup>1,2,3,6</sup>**

**Abrogazioni e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento sostituisce quello del 9 ottobre 1978 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore con il 1° gennaio 1991, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le nuove disposizioni entrano in vigore con l'approvazione governativa, ritenuto che gli art. 12 cpv. 1, 16, 16a, 16b, 16c e 16d entrano in vigore il 1° gennaio 2019.<sup>7</sup>

Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data 17 giugno 1991.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 130/RE/1408 del 3 gennaio 1992.

<sup>1</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-2692 (G) del 19 ottobre 1993.

<sup>2</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-3300 del 22 agosto 1994.

<sup>3</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 128-RE-4603 del 28 maggio 1997.

<sup>4</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 3 aprile 2000.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-6202 del 14 giugno 2000.

<sup>5</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 9 luglio 2001.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-7000 del 12 settembre 2001.

<sup>6</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 27 febbraio 2012.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-11919 del 3 maggio 2012.

<sup>7</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 28 maggio 2018.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-14761 del 28 settembre 2018. Crescita in giudicato risoluzione governativa: 2 novembre 2018.

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

N. Cavadini Wiesendanger

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.11

Ai  
Municipi del Cantone Ticino

*Tramite Portale AC*

Bellinzona

21 giugno 2018

Ns. riferimento  
NCW/sf

Vs. riferimento

**Circolare SEL n. 20180621-4**

**Adeguamento dei Regolamenti comunali concernenti la gestione dei rifiuti in seguito alla modifica della LALPAmb entrata in vigore il 1. luglio 2017 ("tassa sul sacco cantonale" - BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017, pag. 159)**

Signore e signori Sindaci e Municipali,

in merito al tema in oggetto, in collaborazione con l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), vi ricordiamo quanto segue.

L'articolo 28 LALPAmb prescrive che i Comuni provvedano ad adattare i Regolamenti comunali alla legge stessa entro il termine fissato dal Consiglio di Stato, **vale a dire il 30 giugno 2019** (vedi BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017, pag. 161).

A tale proposito si richiamano:

- l'e-mail del 18 agosto 2017 inviata a tutti i Comuni dal Dipartimento del territorio contenente la *Guida per l'allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti* (con il modello di Regolamento integrato);
- la Circolare SEL n. 20180409-2 del 9 aprile 2018 riguardante gli aspetti contabili legati alla citata modifica della LALPAmb (pubblicata sul Portale AC).

I Comuni sono quindi sollecitati a:

- **mettere tempestivamente in atto la procedura di adeguamento dei Regolamenti concernenti la gestione dei rifiuti**; ciò visti i tempi tecnici necessari per la medesima, comprensiva anche della ratifica cantonale (tramite la Sezione degli enti locali, su preavviso dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati);
- prendere come base per l'adeguamento gli articoli del modello di Regolamento trasmesso ai Comuni dal Dipartimento del territorio con e-mail del 18 agosto 2017.

Attiriamo inoltre la vostra attenzione sul fatto che nei Regolamenti **deve figurare il principio** del finanziamento del servizio comunale di nettezza urbana attraverso il prelievo di tasse causali suddivise in tassa base, tassa sul quantitativo e, se così deciso dal Legislativo comunale, altre tasse causali (per es. per scarti vegetali e/o ingombranti).

Per quanto attiene alla tassa sul quantitativo - dal momento che i Comuni devono tener conto degli importi minimo e massimo della tassa sul quantitativo determinati dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno e pubblicati sul Foglio ufficiale (art. 18b LALPAmb) - nei Regolamenti andrà in ogni caso inserita la seguente formulazione:

*Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.*

Informiamo infine i Comuni membri di Consorzi, cui è stata attribuita la competenza ad incassare direttamente la tassa sul sacco, che a quest'ultimi sarà inviata separatamente un'analogo circolare. In questi Comuni andrà tuttavia, se del caso, adeguata la parte di Regolamento che tratta delle altre tasse.

**L'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati resta in particolare a disposizione per ulteriori informazioni** (091 814 29 71 / dt-spaas@ti.ch).

Ringraziandovi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

**PER LA SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA DELL'ACQUA E DEL SUOLO**

Il Capo Sezione:

G. Bernasconi

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Direzione del Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch).



telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

MUNICIPIO di LOCARNO

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

**R** - 7 MAG. 2019

Trasmesso a  
**DT**  
**MUNICIPIO**

Funzionario  
incaricato

N. Cavadini W.

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

Al  
Municipio di Locarno  
Casella postale  
6601 Locarno

Bellinzona

30 aprile 2019

Ns. riferimento  
NCW

Vs. riferimento

**Richiesta di parere del 19 aprile 2019 - Regolamento e ordinanza municipale per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti**

Signor Sindaco e signori Municipali,

mediante la richiesta in esame domandate un nostro parere in merito alla proposta municipale di modifica dell'art. 16a cpv. 1 lett. b del Regolamento per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che prevede di tassare le residenze secondarie fino a due locali da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 105.-- (importi leggermente inferiori rispetto alla categoria delle economie domestiche di due persone domiciliate o dimoranti) e oltre due locali da un minimo di fr. 75.-- a un massimo di fr. 155.-- (importi leggermente inferiori rispetto alla categoria delle economie domestiche di quattro o più persone domiciliate o dimoranti).

La modifica del capoverso 2 implicherebbe invece un aumento della tassa base per gli utenti di Cardada – Colmanicchio da un minimo del 30% a un massimo del 100% in funzione dei maggiori costi per il trasporto a carico del Comune.

D'intesa con l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, si rileva quanto segue.

Per quanto riguarda quest'ultima versione del capoverso 2, non si hanno particolari commenti da formulare, trattandosi di una prestazione particolare del Comune a favore di utenti definiti del servizio pubblico.

A proposito della nuova versione della tassa per le residenze secondarie si osserva che sarebbe sicuramente più compatibile con la giurisprudenza in materia prevedere una sola categoria per le residenze secondarie, parificandola alle economie domestiche di domiciliati o dimoranti di due o tre persone.

Non vi sono garanzie che il vostro criterio schematico (basato su una presunzione), inteso ad applicare alle residenze secondarie di tre (o più) locali la tassa prevista per la categoria (maggiormente imposta, anche se in maniera tutto sommato modesta) delle economie domestiche di domiciliati e dimoranti composte di quattro o più persone, possa superare l'esame

di legalità sotto il profilo della conformità al principio di uguaglianza, da parte di un'autorità ricorsuale.

Nel caso tuttavia in cui si volesse mantenere tale proposta, si consiglia di prevedere gli stessi importi minimi e massimi indicati per le categorie delle economie domestiche di due persone e rispettivamente di quattro o più persone domiciliate o dimoranti.

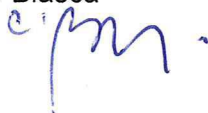
Si ricorda infine la necessità di sottoporre le tasse sui rifiuti al Sorvegliante dei prezzi per un parere, prima di sottoporle con messaggio al vostro Legislativo. L'obbligo di consultazione è ritenuto una disposizione vincolante del diritto federale. Al riguardo rinviando alla Circolare SEL n. 20190220-3 del 20 febbraio 2019.

È gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca



La giurista:



N. Cavadini W.

C.p.c. a:

- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, 6501 Bellinzona